

Promemoria riscatto volontario

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) consente alle persone assicurate di riscattare le prestazioni fino al massimo regolamentare usufruendo di agevolazioni fiscali.

Questo promemoria serve a chiarire diverse questioni sul riscatto volontario.

Perché è opportuno riscattare le prestazioni?

I riscatti volontari consentono di aumentare le prestazioni di vecchiaia, colmare le lacune previdenziali e ridurre il carico fiscale.

Come si formano le somme di riscatto?

La persona assicurata attiva può riscattare a titolo volontario le prestazioni di vecchiaia fino al massimo regolamentare purché l'aver di vecchiaia accumulato sia inferiore a quello che risulterebbe se avesse aderito al piano di previdenza attuale fin dall'età minima consentita.

Le lacune previdenziali possono formarsi in particolare attraverso anni assicurativi mancanti, aumenti salariali o miglioramenti del piano di previdenza rispetto alle soluzioni previdenziali precedenti.

Dove posso vedere la somma di riscatto massima?

Questa informazione è riportata sul retro del certificato di previdenza sotto «Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo».

Chi può effettuare un riscatto e quando?

Le persone assicurate possono effettuare un riscatto di norma dall'età di 25 anni (da quando iniziano i contributi di risparmio) fino all'età di 64 anni (donne) / 65 anni (uomini). In caso di pensionamento posticipato i riscatti possono essere eseguiti al massimo fino al 70° anno di età. Non possono più acquistare prestazioni le persone esonerate dai contributi o le persone invalide assicurate. Le persone assicurate parzialmente invalide hanno la possibilità di riscattare la quota attiva della loro previdenza. Chi in passato ha beneficiato di uno o più prelievi anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa può tornare a effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato i versamenti anticipati (art. 79b cpv. 3 LPP).

Su quale relazione di conto va fatto il riscatto?

Per il versamento di riscatti vanno usate soltanto le polizze di versamento provviste di codice personale inviate dall'organo di gestione o ordinabili all'indirizzo e-mail info@promedico.ch.

Cosa va tenuto presente per l'ammontare delle somme massime di riscatto?

La somma massima di riscatto viene calcolata in base ai dati da noi registrati.

L'aver di libero passaggio maturato da rapporti di previdenza precedenti (in conti o polizze di libero passaggio) che non è stato apportato nella Pro Medico Fondazione va detratto dalla somma massima di riscatto (art. 60a cpv. 3 OPP 2).

Eventuali averi presso altri istituti di previdenza che superano le prestazioni regolamentari di tali istituti (sovrariscatti) vanno detratti dalla somma massima di riscatto presso la Pro Medico Fondazione.

Gli averi depositati nel pilastro 3a che eccedono l'aver massimo consentito ai sensi dell'art. 60a cpv. 2 OPP 2 e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3 vanno detratti dalla somma massima di riscatto presso la Pro Medico Fondazione. La tabella con l'aver massimo del pilastro 3a è riportata sulla pagina Internet www.promedico.ch, alla voce «Dokumente / Downloads», «Formulare» nel modulo «Tabelle Säule 3a-Guthaben».

Le prestazioni di vecchiaia già riscosse nel quadro della previdenza professionale, come capitale di vecchiaia e/o riserva matematica per una rendita di vecchiaia in corso, vanno detratte dalla somma massima di riscatto presso la Pro Medico Fondazione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano (o siano state) prelevate presso la Fondazione Pro Medico o un altro istituto di previdenza.

Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo

a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito dal regolamento (art. 79b cpv. 2 LPP e art. 60b cpv. 1 OPP 2).

Chi in passato ha beneficiato di uno o più prelievi anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa può tornare a effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato integralmente i versamenti anticipati (art. 79b cpv. 3 LPP). Ciò vale indipendentemente dal fatto che il prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa sia stato effettuato presso la Fondazione Pro Medico o un altro istituto di previdenza.

Periodo di blocco sui prelievi di capitale ravvicinati

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere rimosse dagli istituti di previdenza sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 LPP). Secondo la prassi corrente delle autorità fiscali per prestazioni risultanti si intendono in particolare il prelievo del capitale di vecchiaia, i pagamenti in contanti (ai sensi dell'art. 5 LFLP), il prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa (ai sensi dell'art. 30c LPP) e il pagamento di fondi liberi.

Come viene accreditato il riscatto?

Le somme di riscatto versate vengono trasferite nell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio e remunerate a partire dal riscatto (data di valuta: accredito di pagamento) al tasso d'interesse sovraobbligatorio definito annualmente dal consiglio di fondazione.

Riscatto con mezzi del pilastro 3a

In presenza di una lacuna di riscatto è possibile trasferire l'aver del pilastro 3a nella cassa pensione. Questa operazione è considerata fiscalmente neutra (art. 3 cpv. 2 lett. b. OPP 3).

Rimborso del prelievo anticipato a seguito di divorzio

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è possibile rimborsare fino all'intera somma riscossa in qualsiasi momento senza limitazione alcuna (art. 79b cpv. 4 LPP).

Viene garantita la deducibilità fiscale?

Va dimostrato che il riscatto è finanziato con il patrimonio privato, quindi di norma può essere detratto dal reddito imponibile nella dichiarazione d'imposta.

Nel caso dei lavoratori autonomi i riscatti generalmente comportano una riduzione del reddito AVS pari al 50 per cento della somma di riscatto.

Il riscatto e la deduzione fiscale devono avere luogo nello stesso anno fiscale. Se nei tre anni successivi al riscatto viene prelevato un capitale, ai sensi dell'attuale prassi delle autorità fiscali non viene di norma riconosciuta la deducibilità fiscale del riscatto nel quadro dell'imposta sul reddito (art. 79b cpv. 3 LPP).

Dal punto di vista dell'imposta sul reddito un prelievo di capitale nei tre anni successivi al riscatto potrebbe non essere conveniente.

La deducibilità fiscale viene valutata dalle autorità competenti.

Chi non ha il proprio domicilio fiscale in Svizzera o non è soggetto a tassazione ordinaria deve verificare attentamente la deducibilità e gli effetti dei riscatti. Spetta in ogni caso alla persona assicurata svolgere gli accertamenti necessari. Per informazioni di natura fiscale potete rivolgervi al vostro ufficio delle imposte. La Pro Medico Fondazione non ha alcuna influenza sulla deducibilità fiscale e pertanto non si assume alcuna responsabilità in merito. In caso di dubbi sulla deducibilità è consigliabile fare tutti gli accertamenti prima del riscatto.

Cosa ne è dei riscatti in caso di decesso?

In caso di decesso la fondazione rimborsa agli aventi diritto i riscatti effettuati (al netto degli interessi) durante il rapporto di previdenza sotto forma di un capitale di decesso conformemente al regolamento di previdenza. Per maggiori dettagli sono riportati nell'art. 75 del regolamento di previdenza.

Che cos'altro va considerato in caso di riscatto?

Il riscatto nell'istituto di previdenza non è reversibile. I riscatti volontari possono essere effettuati solo dopo aver rimborsato per intero tutti i prelievi anticipati PPA.

Per includere il riscatto nell'anno fiscale in corso il versamento deve pervenire alla Pro Medico Fondazione entro il 31 dicembre dell'anno civile (attenzione ai giorni festivi bancari).

Il presente promemoria intende fornire una panoramica chiara sul tema; non è possibile derivare tuttavia alcuna pretesa sulla base delle informazioni qui contenute. Restano legalmente vincolanti solo il regolamento di previdenza e le relative basi giuridiche.